



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.73.2009 (Prot. n. 8313 del **26** maggio 2009)

Voce: Beni di enti pubblici (demanio e patrimonio)-Contratti e obbligazioni della P.A.

Oggetto: Istanza di acquisto di un bene immobile di proprietà della Regione.

Massima Preso atto che il bene da vendere non risulta inserito in programmi di valorizzazione che ne escludano la soggezione al regime generale riguardante l'alienazione di beni pubblici, non pare che un valore pari a 130.000 euro legittimi di per sé a non esperire prima il pubblico incanto. La possibilità dell'immediato ricorso alla trattativa privata, o in presenza di almeno due offerte d'acquisto alla licitazione, è infatti limitata dall'art. 57 R.D. 454/1909 e succ. modif. ai beni il cui valore di stima non superi 10 milioni di lire.

Il semplice riferimento ad una precedente occupazione di fatto di un bene demaniale, non supportato da un idoneo titolo giuridico, non consente di ritenere legittima la successiva stipula di un disciplinare di concessione, senza alcuna pubblica gara, salva l'ipotesi in cui risultino, come nel caso di utilizzo del terreno da parte di coltivatore diretto, cause legittime di prelazione, ovvero altre situazioni oggettive o soggettive tali da escludere, in modo assoluto, l'esistenza di un interesse di altri soggetti all'utilizzo di quel determinato bene.

Nel caso di specie, però, i richiedenti la vendita del bene vantano situazioni, ossia l'occupazione senza titolo del bene e la qualità di proprietario frontista, che non rientrano fra quelle prese in considerazione dall'ordinamento ai fini del sorgere del diritto di prelazione.

Riferimenti normativi:L.24 12. 1908 n. 783, e succ. modif., e relativo regolamento (R.D. 454 /1909 modificato con R.D.1837/1940); art.3 R.D. 18.11.1923 n. 2440, art. 37 R.D. 23.5.1924 n. 827, art.56 L. 142/1990.

